

**REPUBBLICA ITALIANA**

**N. 5484 REG. SENT.**

**In nome del Popolo Italiano**

**ANNO 2003**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**N. 773 REG. RIC.**

**PER LA TOSCANA**

**ANNO 1997**

**- II<sup>^</sup> SEZIONE -**

ha pronunciato la seguente:

***S E N T E N Z A***

sul ricorso n. **773/1997** proposto da **Salvini Giovanni**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Dinoi e Paolo Stolzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, Via dei Della Robbia n. 82;

***c o n t r o***

- l'**Amministrazione Provinciale di Siena**, in persona del Presidente pro tempore della Giunta, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;

**PER L'ANNULLAMENTO**

A) del provvedimento n. 833, del 7 dicembre 1996 notificato il 12 dello stesso mese, con il quale il Presidente della Giunta Provinciale di Siena comminava ad esso ricorrente la sanzione disciplinare della censura;

B) del provvedimento n. 171, del 31 dicembre 18996, con il quale il Dirigente al Personale della Provincia negava ad esso ricorrente il pagamento di somme a titolo di indennità di trasferta, relativamente al periodo Maggio 1993 – Aprile 1996;

C) del provvedimento n. 12, del 18 gennaio 1997, con il quale il suddetto Dirigente, ad integrazione del provvedimento n. 171, del 31 dicembre 1996, negava ad esso ricorrente anche l'erogazione di somme a titolo di rimborso per le spese da questi sostenute relativamente al citato periodo Maggio 1993 – Aprile 1996.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2003 - relatore il Consigliere dott. Vincenzo Fiorentino -, gli avv.ti R. Di Falco per delega dell'avv. Stolzi per parte ricorrente, e P. Golini per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### **F A T T O**

Con nota n. 809/ris, del 7 marzo 1996, il Segretario Generale della Provincia di Siena contestava al dott. Salvini Giovanni, dipendente dell'Amministrazione con la qualifica di dirigente del Servizio Agricoltura, di avere, senza la preventiva autorizzazione dello stesso segretario Generale, come invece previsto dall'art. 33 del vigente regolamento organico del personale, usufruito del congedo ordinario spettante sia per l'anno 1994 che per l'anno 1995 e svolto missioni di servizio nell'arco di tali anni, e lo invitava a presentare le proprie giustificazioni scritte nei termini di rito.

Con nota n. 816/ris. del 28 marzo 1996, il suddetto dott. Salvini formulava le proprie controdeduzioni e giustificazioni che consistevano nel rilievo che l'intervento autorizzativo del Segretario Generale, consistendo sostanzialmente nella apposizione di un visto di ratifica, su documenti che sarebbero già stati concordati con un componente della Giunta Provinciale, non avrebbe avuto alcuna rilevanza sostanziale, che, quindi avrebbe potuto ritenersi non necessario.

Con deliberazione n. 687, del 9 settembre 1996, la Giunta Provinciale, sulla base di valutazioni che venivano allegate alla stessa, trasmetteva il fascicolo inerente il procedimento disciplinare al Presidente per l'irrogazione della censura ritenendo che la fruizione del congedo ordinario e l'espletamento di missioni di servizio senza la preventiva autorizzazione costituissero "violazione dei doveri d'ufficio".

Con determinazione n. 833 del 7 dicembre 1996, il Presidente della Giunta Provinciale irrogava la sanzione disciplinare della censura.

Con determinazione n. 171, del 31 dicembre 1996, il dirigente al personale dell'Amministrazione negava al dott. Salvini l'indennità di trasferta per le prestazioni relative al periodo Maggio 1993 – Aprile 1996..

Con successiva determinazione n. 12, del 18 gennaio 1997, il suddetto dirigente, ad integrazione della precedente determinazione n. 171 del 31 dicembre 1996 disponeva il diniego anche dell'indennità di rimborso delle spese sostenute dal dott. Salvini per le prestazioni sopraindicate.

Con atto notificato il 6 febbraio 1997 e depositato il 24 dello stesso mese l'interessato impugnava le determinazioni di cui sopra deducendo i seguenti motivi:

- Violazione di legge;

I provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati disattendendo che la delibera di Giunta n. 2101, del 31 dicembre 1992, con la quale la Provincia aveva previsto che rientrava nella competenza del Segretario Generale concedere congedi ed autorizzare missioni ai dirigenti, contrastava con il nuovo assetto normativo di cui agli artt. 51 e segg. della L. 8 giugno 1990 n. 142 e 3, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

- Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento adottato nella medesima materia;

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati risulterebbe comprovata dalla adozione da parte dell'Amministrazione della delibera di Giunta n. 381, del 23 maggio 1996, che modificando la precedente delibera n. 2101, del 31 dicembre 1992, veniva disposto che "i dirigenti coordinatori fruiscono dei congedi, permessi, ecc., previsti dal C.C.N.L., nonché effettuano le missioni di servizio senza necessità di essere autorizzati".

Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 28 maggio 1997, l'Amministrazione intimata, la quale, con memoria del 31 gennaio 2003 nel contestare la fondatezza della pretesa faceva rilevare l'inoppugnabilità della delibera n. 2101, del 31 dicembre 1992.

La causa, previa istanza di fissazione, passava in decisione alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2003.

## **DIRITTO**

Va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'Amministrazione con la memoria del 31 gennaio 2003, non può ritenersi l'inoppugnabilità della deliberazione n. 2102, del 31 dicembre 1992, divenuta esecutiva il 24 febbraio 1993 (in seguito alla rituale pubblicazione sul relativo Albo Pretorio) con la quale la Giunta Provinciale di Siena aveva disposto "in via provvisoria" che rientrasse nella competenza del Segretario Generale concedere congedi ed autorizzare missioni ai dirigenti.

La suindicata delibera si è, infatti, rivelata lesiva della posizione giuridica del ricorrente soltanto in seguito all'adozione del provvedimento n. 833 del 7 dicembre 1996 con il quale il Presidente della Giunta Provinciale gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura e dei provvedimenti n. 171, del 31 dicembre 1996 e n. 12 del 18 gennaio 1997, con i quali il Dirigente al Personale della Provincia gli aveva ripetutamente negato il pagamento di somme a titolo di indennità di trasferta ed a titolo di rimborso delle spese sostenute per le missioni; invero tali provvedimenti sono stati assunti sul rilievo che il ricorrente, senza la preventiva autorizzazione del Segretario Generale aveva usufruito del congedo ordinario sia per l'anno 1994 che per l'anno 1995 e svolto missioni di servizio nel corso di tali anni.

Correttamente, quindi, l'interessato ha impugnato la deliberazione di Giunta n. 2102 del 31 dicembre 1992, solo contestualmente ai sopraindicati provvedimenti.

Né assume rilevanza alcuna la mancata espressa indicazione nell'epigrafe dell'atto introduttivo di giudizio della suindicata deliberazione atteso che la stessa è stata oggetto di specifica censura in sede di formulazione del primo mezzo di gravame laddove viene affermato che "se è vero che la citata delibera della giunta Provinciale di Siena del 31/12/1992, in adempimento degli artt. 33 e ss. del vigente Regolamento Organico del Personale della Amministrazione Provinciale di Siena prevedeva la necessità della preventiva autorizzazione da parte del Segretario Generale in materia di congedi e missioni, vero è, altrettanto, che detta normativa costituiva, già al tempo della delibera stessa, una palese violazione di legge, ponendosi in netto contrasto con il nuovo assetto normativo, discendente dall'entrata in vigore della L. 142/1990 e del D.Lgs. 29/1993".

Dal tenore letterale della censura appare evidente come questa abbia investito anche la norma di regolamento richiamata nella delibera stessa.

Quanto sopra precisato, la suindicata censura va ritenuta fondata. Va, infatti, rilevato che già con il nuovo assetto normativo previsto dalla L. 8 giugno 1990 n. 142, ed in particolare, per quanto qui interessa, in forza dell'art. 52 di tale legge, non era più individuabile nel Segretario Comunale o Provinciale un potere gerarchico nei confronti dei

dirigenti tale da legittimare una loro titolarità a concedere congedi, permessi ed autorizzazioni a questi ultimi.

Come noto l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ha poi sancito l'autonomia funzionale, gestionale ed operativa dei dirigenti che è stata ulteriormente accentuata dal C.C.N.L./1996, il quale, all'art. 14 ha anche sottratto il personale dirigenziale dall'obbligo di effettuare un determinato orario giornaliero di lavoro.

Quanto sopra delineato, va sottolineato che nella parte motiva della deliberazione n. 2101 del 31 dicembre 1992, l'Amministrazione espressamente riconosceva che “sulla base della normativa di cui alla legge n. 142/90 e sulla base delle norme statuarie (art. 43 dello Statuto), essendo la concessione dei congedi e dei permessi ecc. connessa con la responsabilità dei procedimenti e delle attività dei settori e dei servizi cui sono preposti i dirigenti, la medesima concessione spetta ai Dirigenti medesimi” disponendo, tuttavia, anche se “in via provvisoria, ferma comunque restando in via di principio in capo ai Dirigenti, che la competenza a concedere congedi, permessi, nonché autorizzazioni in questo momento di carenza di figure dirigenziali...” spettasse al Segretario Generale.

Tale deliberato appare in sé contraddittorio e va, peraltro, osservato che questi in calce alla delibera esprimeva, a norma dell'art. 53 della L. 8 giugno 1990 n. 142, il proprio parere contrario sul rilievo della illegittimità della proposta in quanto in contrasto con “l'art. 51, comma 2 della L. 8/6/1990, n. 142, nonché con l'art. 43, comma 1°,

lett. a) dello Statuto dell'Ente che attribuiscono esclusivamente ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi”.

Va, infine, rilevato che nelle more del procedimento conclusosi con il provvedimento di irrogazione della censura e con i provvedimenti di diniego di somme a titolo di indennità di missione e di rimborso spese, la Giunta Provinciale con la delibera n. 381, del 23 maggio 1996, modificava la suindicata delibera n. 2101, del 31 dicembre 1992, nella parte in cui era stata attribuita al Segretario Generale la competenza a concedere congedi, permessi ed autorizzazioni ai dirigenti, stabilendo, con richiamo agli artt. 52 della L. 8 giugno 1990 n. 142, e 3, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 nonché al C.C.N.L./93, che i dirigenti, ove manchi la figura del dirigente coordinatore (come era nel caso di specie) “fruiscono dei congedi permesse ecc. nonché effettuano le missioni di servizio senza necessità di essere autorizzati”.

Sulla base di tali rilievi, che inducono a ritenere fondato anche il secondo mezzo di gravame con cui è stato dedotto il vizio dell'eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione, concludendo il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti come con lo stesso impugnati.

Le spese ed onorari di causa, liquidati come in dispositivo seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, l'11 febbraio 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Raffaele Potenza	- Presidente f.f.
Dott. Vincenzo Fiorentino	- Consigliere rel. est.
Dott. Filippo Musilli	- Consigliere

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Vincenzo Fiorentino

F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 OTTOBRE 2003

Firenze, li 27 ottobre 2003

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Silvana Nannucci